

LA COMUNICAZIONE DEL LAVORO ACCESSORIO

ARGOMENTO	CONTENUTO	FONTE
Modalità di invio della comunicazione	Almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, il committente imprenditore o professionista deve inviare una e-mail (non una PEC) alla sede dell'INL, agli indirizzi e-mail indicati in allegato alla circolare n. 1 dell'Ispettorato (nuovi indirizzi e-mail, tutti iniziati per "voucher....").	INL, circ. 1/2016
Provincia autonoma di Bolzano: specifiche	Le comunicazioni vanno inviate con e-mail senza allegati all'indirizzo: "voucher@provincia.bz.it", per ogni lavoratore e giornata di lavoro. Le indicazioni relative a lavoratore, luogo e orario vanno riportate solo nell'oggetto. La comunicazione all'INL è obbligatoria dal 24.10.2016. Resta in ogni caso ferma la dichiarazione di inizio attività da parte del committente già prevista nei confronti dell'Inps.	Nota 20.10.2016
Regione Sicilia	Gli indirizzi e-mail cui inviare la e-mail per le varie province della Regione Sicilia sono indicati nella Nota n. 56044.	Nota 4.11.2016
SMS	Con decreto, una volta creata una struttura tecnologica in grado di semplificare l'obbligo di comunicazione, sarà possibile inviare la comunicazione con SMS o altre modalità.	INL, circ. 1/2016
Soggetti esonerati dalla comunicazione all'INL	I soggetti che, pur con partita IVA non sono imprenditori (P.A., ambasciate, partiti, sindacati, Onlus ecc.) e i privati cittadini non devono mandare la comunicazione all'INL, ma fare solo la dichiarazione di inizio attività all'Inps.	FAQ n. 7
Attivazione voucher c/o Inps	In aggiunta alla "nuova" comunicazione all'Ispettorato, resta fermo l'obbligo di effettuare la dichiarazione di inizio attività da parte del committente all'Inps (cfr. Min. Lav., Nota 25.6.2015, n. 3337; Inps, circ. 12.8.2015, n. 149).	INL, circ. 1/2016
Sede dell'INL destinataria	La sede competente per territorio dell'Ispettorato cui inviare la comunicazione è quella individuata in base al luogo di svolgimento della prestazione: se la comunicazione è inviata a una sede diversa il committente potrà comunque comprovare l'adempimento dell'obbligo.	FAQ n. 10
Invio della comunicazione tramite Consulente	La comunicazione può essere inviata, per conto del committente, da parte del consulente del lavoro o di altro professionista abilitato ex legge n. 12/1979: nel campo "oggetto" della e-mail vanno comunque indicati codice fiscale e ragione sociale dell'impresa che usa i voucher.	FAQ n. 8
Contenuto comunicazione: imprenditori (non agricoli) e professionisti	La comunicazione va effettuata all'INL almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione e deve riguardare ogni singolo lavoratore che sarà occupato con il lavoro accessorio, indicando: 1) dati anagrafici o codice fiscale del lavoratore; 2) luogo della prestazione; 3) giorno di inizio della prestazione; 4) ora di inizio e fine della prestazione.	INL, circ. 1/2016
Contenuto comunicazione: imprenditori agricoli	La comunicazione va effettuata entro 60 minuti prima della prestazione ma con contenuti in parte differenti, e cioè: 1) dati anagrafici o codice fiscale del lavoratore (come sopra); 2) luogo della prestazione (come sopra); 3) durata della prestazione con	INL, circ. 1/2016

	riferimento a un arco temporale non superiore a 3 giorni.	
Comunicazione per più lavoratori	La comunicazione anticipata all'INL non deve per forza riguardare solo un lavoratore ma può anche far riferimento a più soggetti insieme, purché sia riferita al medesimo committente e siano dettagliati i dati di ogni lavoratore.	FAQ n. 9
Unica comunicazione per l'attività settimanale	Se il prestatore accessorio lavora per tutta la settimana, dal lunedì al venerdì, i committenti non agricoli o professionisti possono effettuare alla sede dell'INL 1 sola comunicazione con la specifica indicazione delle giornate interessate, luogo e ora di inizio e fine della prestazione di ogni giornata.	FAQ n. 1
Attività svolta in giornata ma su 2 diverse fasce orarie	Se il prestatore svolge l'attività in un'unica giornata ma con due fasce orarie differenziate (per esempio dalle 11:00 alle 15:00, e dalle 18:00 alle 24:00) basta effettuare un'unica comunicazione con la specificazione degli orari in cui egli è impegnato in attività lavorativa.	FAQ n. 3
Conservazione della e-mail	E' opportuno (o meglio: è indispensabile, per maggior sicurezza ai fini della prova, e anche per semplificare l'attività ispettiva) conservare copia delle e-mail spedite.	INL, circ. 1/2016
Modifiche e variazioni: comunicazione	Eventuali modifiche o integrazioni delle informazioni che sono già state trasmesse all'INL devono essere inviate non oltre i 60 minuti prima delle attività cui si riferiscono.	INL, circ. 1/2016
Modifiche e variazioni: casistica	Fermo che la modifica della comunicazione già inviata va notificata almeno 60 minuti prima dell'attività cui si riferisce, il Ministero ha individuato le seguenti ipotesi: 1) se cambia il nominativo del lavoratore: almeno 60 minuti prima dell'inizio della attività lavorativa; 2) se cambia il luogo della prestazione: almeno 60 minuti prima dell'inizio della attività lavorativa presso il nuovo luogo della prestazione; 3) se si anticipa l'orario di inizio della prestazione: almeno 60 minuti prima del nuovo orario; 4) se si posticipa l'orario di inizio della prestazione: entro 60 minuti prima del nuovo orario; 5) se il lavoratore prolunga il proprio orario rispetto a quanto già comunicato: prima dell'inizio dell'attività ulteriore (in questo caso non si fa menzione dei "60 minuti prima", in quanto la prestazione è stata già resa nota all'INL, almeno per quanto concerne la sua prima parte); 6) se il lavoratore termina anticipatamente l'attività lavorativa: entro i 60 minuti successivi; 7) se il lavoratore non si presenta: entro i 60 minuti successivi all'ora di inizio della prestazione già comunicata.	FAQ n. 4
Sanzioni: omessa comunicazione all'INL	La violazione dell'obbligo di comunicazione all'Ispettorato comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 400 a 2.400 euro per ogni lavoratore per cui essa è stata omessa.	INL, circ. 1/2016
Sanzioni: mancata comunicazione	L'omessa comunicazione delle variazioni è sanzionata come la mancata comunicazione; infatti ogni modifica che comporta una violazione dell'obbligo di comunicare almeno 60 minuti	FAQ n. 5

variazioni	prima dell'inizio della prestazione il nome, luogo e tempo di impiego del lavoratore si risolve in una mancata comunicazione ex art. 49, co. 3, D.Lgs. n. 81/2015 e quindi comporta l'applicazione della sanzione da 400 a 2.400 euro.	
Sanzioni: omessa comunicazione a INL e Inps	L'assenza, oltre che della comunicazione via e-mail all'INL, anche della dichiarazione di inizio attività all'Inps, comporta l'applicazione della maxi sanzione per lavoro nero: in questo caso, si procede solo con la contestazione della maxi sanzione per lavoro nero, dato che l'omessa comunicazione all'INL viene assorbita dalla sanzione più grave.	INL, circ. 1/2016; FAQ n. 6